

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
SERVIZIO UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI SIRACUSA
Via Brenta 77, tel. 0931.469911, fax 0931.69580

U.O.10 N. di prot. 0181103/2016

Siracusa li, 29 SET. 2016

OGGETTO: Legge regionale 10 agosto 2016 n. 16-Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n° 380.

Ai Sindaci dei Comuni
della Provincia di Siracusa
LORO SEDI

All'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Siracusa

All'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Siracusa

All'Ordine Regionale dei Geologi
della Sicilia
Viale Lazio 2
90144 PALERMO

Al Collegio dei Geometri
della Provincia di Siracusa
Via Monsignor Giacomo Carabelli
SIRACUSA

All'Ordine dei Periti Agrari
della Provincia di Siracusa
Vicolo a Viale Tica 19
SIRACUSA

e p.c. Al Dirigente Generale del DRT
dipartimento.tecnico@regione.sicilia.it

Pervengono da parte dei comuni della Provincia e di professionisti tecnici richieste di chiarimenti in ordine all'applicazione della Legge Regionale n° 16 del 10.08.2016 pubblicata della GURS n. 36 del 19.08.2016 con la quale la Regione ha recepito in maniera dinamica, con

le modifiche di cui agli articoli del Titolo II, il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 in oggetto indicato.

In particolare chiedono di sapere in questa fase di prima applicazione della citata norma, le procedure di presentazione delle istanze di cui all'art. 5 del suddetto Decreto, che obbliga al ricorso dello Sportello Unico per l'edilizia (SUE) delle pratiche tendenti l'ottenimento del titolo abitativo, tenuto conto che detti SUE, istituiti all'interno delle Amministrazioni Comunali non sono ancora pienamente a regime.

Nella fattispecie il comma 1bis dell'art. 5 dispone che “ *Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità*”.

Il successivo art. 65 (ex art. 4 della legge 1086/1971) prevede al comma 1 “ *Le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio devono essere denunciate allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale*”, e l'art. 93 (ex art. 17 della legge 64/74) stabilisce che “ *nelle zone sismiche di cui all'art. 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso allo sportello unico, che provvede a trasmettere copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore*”.


Letteralmente l'applicazione combinata di suddetti art. 65 e 93, con l'art. 32 della Legge Regionale n° 7/2003, tutt'ora vigente, il quale stabilisce al comma 1 che “ *al fine di snellire le procedure dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 ai sensi dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981 n. 741 non si rende necessaria l'autorizzazione all'inizio dei lavori prevista ai sensi dell'art. 18 della legge 2 febbraio 1974 n. 64*” e al successivo comma 2 che “ *Ferma restando la responsabilità del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa e del collaudatore statico, qualora operante in corso d'opera, circa l'osservanza delle norme sismiche adottate per la progettazione ed esecuzione dei lavori, questi possono essere comunque avviati, dopo l'attestazione di avvenuta presentazione del progetto rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile, ai sensi dell'art. 17 della legge 2 febbraio 1974 n. 64, il quale deve comunicare all'impresa il*

nominativo del responsabile del procedimento relativo all'autorizzazione” viene a determinare sovrapposizioni di procedure che richiedono una regolamentazione.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, nelle more dell'adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi della norma di recepimento in oggetto indicata, si fa presente che questo Ufficio continuerà a svolgere l'attività di competenza senza soluzione di continuità secondo il pregresso iter procedimentale, provvedendo ad assicurare nell'espletamento delle procedure di competenza refluenti sulle pratiche volte all'ottenimento del titolo abitativo, le modalità già in uso per il deposito dei progetti/documenti previsti dal D.P.R. 380/2001 ed in particolare dagli articoli n° 65 (già art.4 ed art. 6 della L. 1086/71), n° 67 (già art. 7 della L.1086/1971) e n° 93 (già art. 17 della L. 64/74).

In ultimo si significa che, in adempimento all'art. 16 della L.R. 16/2016, che recepisce con modifiche l'art. 94 del D.P.R. 380/2001 (già art. 18 L.64/74), rimangono attive le procedure di deposito dei progetti ai sensi dell'art. 32 della L.R. 7/2003.

IL DIRIGENTE DELLA U.O.10
(Ing. Claudio Caramagno)



L'INGEGNERE CAPO
(Natale Zuccarello)

